



**Fondazione
Cassa di Risparmio
di Prato**

**REGOLAMENTO DELLE
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
DELLA FONDAZIONE**

...

Approvato dal Consiglio di Indirizzo del 5 dicembre 2016

e integrato dal Consiglio di Indirizzo del 5 marzo 2024

AMBITO DI APPLICAZIONE	
	TITOLO I
1 - PRINCIPI GENERALI	
	TITOLO II
2 - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	
2.1 - Collaborazione	
2.2 - Consiglio di Indirizzo	
2.3 - Consiglio di Amministrazione	
2.4 - Struttura operativa	
	TITOLO III
3 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	
3.1 - Documento programmatico e previsionale	
	TITOLO IV
4 - DESTINATARI E MODALITÀ E DI INTERVENTO	
4.1 - Destinatari degli interventi	
4.2 - Esclusioni	
4.3 - Impegni pluriennali	
4.4 - Azioni informative per l'accesso agli interventi	
	TITOLO V
5 - MODALITÀ OPERATIVE	
5.1 - Progetti propri della Fondazione	
5.2 - Progetti di terzi	
5.3 - Ulteriori modalità operative	
	TITOLO VI
6 - ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO	
6.1 - Istruttoria	
6.2 - Criteri per la valutazione delle richieste	
6.3 - Erogazione dei contributi	
6.4 - Revoca dei contributi	
6.5 - Monitoraggio e valutazione risultati	
	TITOLO VII
7 - PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA	
7.1 - Pubblicità della documentazione istituzionale	
7.2 - Norma transitoria	

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

TITOLO I

1. PRINCIPI GENERALI

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento stabiliti dallo Statuto nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.

La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

La Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'impiego del patrimonio, in modo da preservarne il valore tenendo conto dei fabbisogni del territorio.

Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi e di stabilizzare le erogazioni nel tempo.

La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- 1) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio di imprese strumentali come previsto dallo Statuto;
- 2) l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
- 3) l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti, che presentino caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna sostituzione o supplenza delle istituzioni deputate;
- 4) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

La Fondazione opera con riferimento principale e prevalente nel territorio della Provincia di Prato. Potrà operare in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta delle Fondazioni.

TITOLO II

2. ATTIVITÀ DEGLI ORGANI

2.1 - Collaborazione

Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di ruoli e competenze.

2.2 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Consiglio di Indirizzo è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica della rispondenza delle azioni del Consiglio di Amministrazione con le determinazioni di cui sopra.

Il Consiglio di Indirizzo definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all'attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.

A tale fine il Consiglio di Indirizzo esercita le attribuzioni previste dall'art. 26 dello Statuto e, in

particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:

- a) approva il documento programmatico e previsionale predisposto dal Consiglio di Amministrazione, individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili e la ripartizione delle stesse per settori di intervento;
- b) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
- c) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) verifica periodicamente la coerenza delle azioni del Consiglio di Amministrazione con le linee individuate dal Consiglio di Indirizzo, sulla base delle relazioni del Consiglio di Amministrazione stesso relative all'attività istituzionale svolta, di norma con cadenza semestrale.

2.3 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio di Indirizzo.

Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:

- a) predispose il documento programmatico e previsionale e lo sottopone in tempo utile al Consiglio di Indirizzo;
- b) predispose il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;
- c) informa il Consiglio di Indirizzo, con cadenza almeno semestrale, sui risultati di gestione e sull'attività istituzionale.

2.4 - Struttura operativa

La struttura operativa, coordinata dal Segretario generale, provvede all'istruttoria delle iniziative e dei progetti della Fondazione e di terzi da sottoporre nella loro interezza ai rispettivi Organi deliberanti.

Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

TITOLO III

3. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

3.1 - Documento programmatico e previsionale

Il documento programmatico e previsionale di cui all'art. 37 dello Statuto contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento, lo schema di previsione delle risorse disponibili e la ripartizione delle stesse per settori di intervento, nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.

Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione procede, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio.

Il documento programmatico e previsionale viene approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del documento programmatico e previsionale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

TITOLO IV

4. DESTINATARI E MODALITÀ DI INTERVENTO

4.1 - Destinatari degli interventi

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di *partnership* diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici, gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti privati di cui alla lett. a) del comma precedente siano iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, mentre per i soggetti privati di cui alla successiva lettera e) è necessario che gli stessi siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata. In ogni caso è necessario che i soggetti operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno 2 anni e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.

Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

4.2 - Esclusioni

Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste provenienti da:

- persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
- soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
- imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 4.1;
- partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria.

Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

4.3 - Impegni pluriennali

La Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale. Di tali impegni dovrà essere data informativa nel documento programmatico e previsionale.

L'erogazione delle *tranches* annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

4.4 - Azioni informative per l'accesso agli interventi

Il Consiglio di Amministrazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.

Il Consiglio provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

TITOLO V

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 - Progetti propri della Fondazione

Per le iniziative proprie la Fondazione predispose documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

5.2 - Progetti di terzi

Il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile sul sito Internet della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

La richiesta deve indicare:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
 - b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
 - c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
 - d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
 - e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto, che non potrà in alcun caso comprendere il rimborso dell'Iva;
 - f) le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
 - g) i tempi di realizzazione;
 - h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
 - i) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e a pubblicizzare il contributo ricevuto;
 - j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
 - k) il consenso al trattamento dei dati personali e alla riproduzione del materiale fotografico relativo al progetto/iniziativa per la divulgazione e pubblicizzazione dell'intervento ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003.
-

Alle richieste deve essere allegato:

- a) atto costitutivo e statuto;
 - b) ultimi due bilanci consuntivi e bilancio previsionale, ove adottato;
 - c) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;
 - d) autocertificazione relativa all'attività svolta per eventuale applicazione della ritenuta.
-

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere nell'avviso pubblico eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

Qualora il richiedente non provveda a tale richiesta entro il termine assegnato, la domanda di contributo verrà considerata come rinunciata in via implicita.

5.3 - Ulteriori modalità operative

Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.

TITOLO VI

6. ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

6.1 - Istruttoria

L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta

secondo criteri e procedure predefiniti, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché alle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.

L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:

- a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti;
- b) della coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti;
- c) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
- d) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
- e) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;
- f) della non sostitutività dell'iniziativa rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto.

6.2 - Criteri per la valutazione delle richieste

Nella valutazione delle iniziative il Consiglio di Amministrazione definisce, ispirandosi a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza, metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento. Procede con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi.

Il Consiglio di Amministrazione valuta progetti e iniziative ritenuti ammissibili tenendo conto:

- della congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
- dell'adeguatezza della valutazione e della soluzione proposta rispetto alle istanze e bisogni individuati;
- della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
- dei profili innovativi dell'iniziativa o del progetto;
- delle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione.

Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di amministrazione privilegia, di norma, quelli:

- a) caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative, di impiego delle risorse e capacità di sviluppare rapporti di rete;
- b) capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o l'assunzione dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- c) in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.

Il richiedente può ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento della pratica e l'esito del processo di selezione.

6.3 - Erogazione dei contributi

Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Presidente o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.

Il soggetto proponente deve comunicare il completamento del progetto, secondo i termini stabiliti nella delibera di accoglimento, pena la decadenza dei contributi.

L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni

adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.

Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca parziale o totale dell'apporto finanziario.

La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

6.4 - Revoca dei contributi

La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse e/o richiedere la restituzione delle somme eventualmente erogate qualora:

- non risulti possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato l'uso non corretto dei fondi erogati;
- sia accertato che a due anni dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
- il soggetto beneficiario abbia modificato i contenuti del progetto come approvato dalla Fondazione.

6.5 - Monitoraggio e valutazione risultati

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica:

- a) lo stato di avanzamento del progetto, nel caso siano richiesti acconti sulle erogazioni deliberate;
- b) il rendiconto finale, rispetto alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

Il Consiglio si riserva la facoltà di verificare la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate.

TITOLO VII

7. PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

7.1 - Pubblicità della documentazione istituzionale

Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico e previsionale, il bilancio di missione e le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50 mila Euro sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Sul sito Internet della Fondazione sono altresì resi pubblici le procedure per le richieste di sostegno finanziario, con l'indicazione delle condizioni di accesso, i criteri e il processo di selezione delle richieste, nonché i connessi esiti, ivi compresi quelli relativi ai risultati conseguiti in relazione alle iniziative finanziate, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 - Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
